Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Sabato, 16 marzo 1935 - Anno XIII** — **Numero 64**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'aeronautica:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 181.

Variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, concernente la istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1815, relativo alla cessione gratuita di materiali del Regio esercito alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente l'istituzione e l'ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.), convertito in legge con la legge 3 aprile 1930, n. 314;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di porre le disposizioni del citato R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, in armonia con lo stato di efficienza raggiunto dalla organizzazione per la difesa controaerei e coi mezzi assegnati ad essa, nonchè di affidare alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale anche il compito della difesa costiera, sinora affidato all'artiglieria da costa del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Milizia per la difesa controaerei territoriale (M. DICAT) e quella per le batterie da costa del Regio esercito (M. da COS) sono due specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che hanno rispettivamente il compito di predisporre, in tempo di pace, e di attuare, in tempo di guerra, in concorso con le unità controaerei e costiere delle altre forze armate, la difesa del Paese da attacchi aerei e navali nemici.

Art. 2.

Le unità delle due milizie, sino alla legione compresa, sono costituite o da sola M. DICAT o da sola M. da COS; le unità di ordine superiore sono costituite da entrambe le milizie.

Art. 3.

L'ordinamento delle due milizie è il seguente:

1 ispettorato della M. DICAT e della M. da COS;

6 comandi di gruppo di legioni della M. DICAT e della M. da COS;

14 comandi di legioni di M. DICAT;

2 comandi di legioni di M. da COS;

10 comandi di coorte autonoma di M. DICAT;

2 comandi di coorte autonoma di M. da COS.

Art. 4.

La Milizia DICAT e quella da COS dipendono in tempo di pace:

a) per la parte tecnica, addestrativa e d'impiego e per tutto quanto concerne il materiale: dal ministero della guerra (comando del corpo di Stato maggiore) o da quello della marina (ufficio del Capo di Stato maggiore della Regia marina) secondo che trattasi di unità costituite per conto del Regio esercito o della Regia marina con materiale provveduto, rispettivamente, dal Regio esercito o dalla Regia marina;

b) per il reclutamento, la disciplina, l'amministrazione, la mobilitazione del personale ed i compiti d'istituto: dal comando generale della M.V.S.N.

In tempo di guerra le singole unità delle due milizie passano alla completa dipendenza della forza armata che ha giurisdizione sul territorio.

Agli effetti dell'avanzamento nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica del personale in congedo appartenente alle unità suddette — e limitatamente a coloro che rispondono ai requisiti stabiliti dal seguente art. 12 — le unità stesse saranno considerate di prima linea.

Art. 5.

L'ispettorato della M. DICAT e della M. da COS dipende dai Ministeri della guerra o della marina per le parti di cui al comma *a*), e dal comando generale della M.V.S.N. per quelle di cui al comma *b*) dell'articolo precedente.

Esercita su tutti i comandi e reparti delle due milizie funzioni analoghe a quelle di un comando di raggruppamento della M.V.S.N.

Art. 6.

I comandi di gruppo di legioni — alla dipendenza dell'ispettorato — hanno sulle legioni e sulle coorti autonome, poste alla loro dipendenza, funzioni di comandi di brigata per la parte tecnica addestrativa di cui al comma *a*) dell'articolo 4 e funzioni analoghe a quelle di un comando di gruppo legioni della M.V.S.N. per le parti di cui al comma *b*) dello stesso articolo.

I comandi di legione ed i comandi di coorte autonoma hanno sui reparti che da loro dipendono funzioni di comando di corpo.

Art. 7.

Per le parti di cui al comma *a*) dell'art. 4 e per la mobilitazione delle unità, la M. DICAT e la M. da COS sono organizzate per corpo d'armata territoriale, per piazza, zona o settore marittimo.

Art. 8.

Tutte le unità della M. DICAT dislocate nel territorio di ogni corpo d'armata dipendono per l'organizzazione di cui all'art. 7 da un comando DICAT di corpo d'armata.

Tale comando è assunto dal più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di gruppo di legioni o comandanti di legioni M. DICAT, dislocati nel territorio medesimo.

Il comando DICAT di corpo d'armata dipende dal comando del corpo d'armata territoriale, ne attua le disposizioni di cui all'art. 7 e risponde di tutta l'organizzazione e funzionamento della DICAT dell'intero territorio del corpo d'armata.

Art. 9.

Il comando di tutte le unità della M. DICAT dislocate in ogni località è assunto dal più elevato in grado o più anziano tra i comandanti.

Tale comando dipende dal comandante DICAT di corpo d'armata.

Art. 10.

I comandi di legione o di coorte autonoma della M. da COS, dipendono a seconda dei casi specificati dal comma *a*) dell'art. 4, dal comando di corpo d'armata o dal comando di piazza marittima; ne attuano le disposizioni e rispondono dell'organizzazione e funzionamento delle batterie da costa loro affidate.

Art. 11.

I comandi di corpo d'armata e di dipartimento marittimo, ciascuno per le unità da essi dipendenti a norma dell'art. 4, provvedono a tutto quanto concerne la parte tecnica e d'impiego ed il materiale di addestramento e di mobilitazione.

Invigilano sull'addestramento di tutte le unità da essi dipendenti e sulla mobilitazione del loro personale, direttamente e valendosi dei comandi DICAT e da COS dipendenti e, se necessario, dei comandi di gruppo legioni che hanno giurisdizione sul rispettivo territorio.

Art. 12.

L'ispettorato, i comandi e le unità della M. DICAT e della M. da COS sono costituite da:

a) quadri permanenti;
b) forza nei quadri.

Il personale deve essere fisicamente idoneo allo speciale servizio secondo le norme contenute nell'istruzione sul servizio sanitario della M.V.S.N. ed essere tratto: da mutilati, riformati, inabili alle fatiche di guerra, da appartenenti a classi anziane ed a giovani fascisti, incorporati nella M.V.S.N., sino a che la loro classe sia chiamata alle armi nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.

Gli ufficiali destinati alla M. DICAT ed alla M. da COS dovranno avere cessato di appartenere alle classi per unità di prima linea.

I militari di truppa delle classi anziane dovranno avere età non inferiore ai 40 anni se della M. DICAT, ai 35 anni se della M. da COS.

Per quanto si riferisce al personale ascritto alla leva di mare, questo potrà essere prelevato, previ accordi con il Ministero della marina, dalle classi di cui non è previsto il richiamo per mobilitazione.

Art. 13.

I quadri permanenti di cui all'articolo precedente sono:

a) *Ufficiali*:

1 luogotenente generale,
8 consoli generali,
21 consoli,
34 seniori (di cui uno medico),
46 centurioni,
55 capi manipolo,
1 ragioniere d'artiglieria (compreso nell'organico dei ragionieri d'artiglieria dipendenti dal ministero della guerra).

b) *Sottufficiali e truppa*:

289 capisquadra (dei quali 45 guardabatteria),
162 vice capisquadra, 83 camicie nere scelte e 188 camicie nere (dei quali 35 con carica di operai e 38 con carica di allievi operai).

Art. 14.

Tutte le spese inerenti al personale ed al funzionamento dei vari servizi della M. DICAT e della M. da COS sono a carico della M.V.S.N. ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze. Alle spese per il materiale di armamento in uso della M. DICAT e della M. da COS provvederà il Ministero della guerra o quello della marina, coi fondi inscritti nei rispettivi bilanci, a seconda che il materiale stesso appartenga all'esercito o alla marina.

Art. 15.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad introdurre nel proprio bilancio le variazioni di stanziamento occorrenti per la esecuzione dell'articolo precedente.

Art. 16.

Gli organici di cui agli articoli 3 e 13 non sono definitivi.

Annualmente, di concerto tra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina, sentito il parere del comando generale della M.V.S.N., sarà stabilito, in relazione alle eventuali varianti nella organizzazione della M. DICAT e della M. da COS, l'organico e i quadri permanenti da raggiungere nell'anno, i richiami della forza nei quadri per le scuole di tiro e per esercitazioni straordinarie e la spesa annua totale.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

In deroga di quanto è stabilito dai capoversi terzo e quarto dell'art. 12, e fino a che le milizie DICAT e da COS non abbiano raggiunto una completa efficienza, potranno essere incorporati con le consuete norme in vigore per l'arruolamento della M.V.S.N.:

nella M. DICAT, ufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, che abbiano compiuto il 40° anno di età e preferibilmente appartenenti alla specialità controaerei;

nella M. da COS, ufficiali in congedo del Regio esercito, ancora ascritti alle classi per unità di prima linea, i quali appartengano alla specialità di artiglieria da costa e siano esuberanti alle necessità di mobilitazione delle unità dell'esercito.

Analogamente il limite massimo di età per l'assegnazione alla M. da COS del personale di truppa, potrà essere abbassato dai 35 ai 30 anni, per qualunque provenienza dal Regio esercito; e anche al disotto dei 30 anni per tutti i provenienti dall'artiglieria purchè esuberanti alle necessità di mobilitazione delle unità di artiglieria dell'esercito.

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga la legge 3 aprile 1930, n. 314, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1935-XIII, n. 182.

Decorrenza del divieto di vendita dei formaggi vacchini e dei formaggi margarinati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare alcuni dei termini di tempo previsti nel R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 225, concernente il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'entrata in vigore dei divieti di vendita e di messa in vendita o in commercio di formaggi vacchini e di formaggi margarinati, stabiliti col primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 225, è prorogata di mesi sei.

Nel secondo comma del predetto art. 3 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, alle parole « durante il primo anno » sono sostituite le parole « durante i primi diciotto mesi ».

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto, che ha effetto dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 183.

Proroga di un anno della convenzione fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento;

Visto il R. decreto n. 3207 del 13 dicembre 1923, col quale fu approvata la convenzione del 9 dicembre 1923 con la Società italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 334, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 975;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare di un altro anno la convenzione del 9 dicembre 1923 con la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, e del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso atto in data 30 dicembre 1934 col quale viene prorogata di un altro anno la convenzione del 9 dicembre 1923 approvata con R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3207, con la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla Società italiana Pirelli per la posa e la riparazione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sarà provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio del bilancio ordinario del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 103. — MANCINI.

CONVENZIONE.

L'anno 1934, il giorno 30 del mese di dicembre, fra l'Amministratore delle poste e dei telegrafi, nonchè l'Azienda per i servizi telefonici, rappresentata dal direttore generale, ammiraglio gr. cordone prof. ing. Giuseppe Pession e la Società italiana Pirelli, con sede in Milano, rappresentata in Roma dal proprio procuratore sig. ing. Maurizio Lustig, con residenza in via Emilia, 86;

Premesso:

Che la convenzione stipulata fra il cessato Ministero delle poste e dei telegrafi con la Società italiana Pirelli in data 9 dicembre 1923, approvata con R. decreto n. 3207 del 13 dicembre 1923 e registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1924, atti del Governo, registro 221, foglio 204, col diritto fisso di una lira, prorogata per un anno col R. decreto-legge 12 febbraio 1934-XII, n. 334, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1934-XII, atti del Governo, registro 345, foglio 23, viene a scadere il 31 dicembre 1934-XIII;

Che vi sono state trattative fra le parti per la rinnovazione di detta convenzione in seguito alle quali l'Amministrazione P.T.T. ha dovuto orientarsi verso una nuova forma di convenzione, per la quale però non è stato ancora possibile di raccogliere tutti gli elementi necessari per stabilire un equo canone da corrispondere alla ditta;

Si conviene e stipula:

La durata della citata convenzione 9 dicembre 1923 per la posa e la ripartizione dei cavi sottomarini di proprietà delle predette Aziende delle poste e dei telegrafi e dei servizi telefonici viene prorogata per un altro anno e cioè per tutto il 1935.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il diritto fisso di dieci lire, mentre è sin d'ora impegnativo per la Società Pirelli, non lo diverrà per l'Amministrazione se non dopo l'approvazione definitiva.

Per la Società Italiana Pirelli:
Ing. MAURIZIO LUSTIG.

Per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:
Il direttore generale: G. PESSION.

N. 11562 - Registrato a Roma il 9 gennaio 1935-XIII, al l'Ufficio atti privati, vol. 416. Esatte L. 10,10 - *Il procuratore superiore.*

REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1935-XIII, n. 184.
Nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313, che approva il testo unico delle norme di coordinamento delle disposizioni di legge sugli Ordini dei sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563 ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 547, nonchè il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, che modifica le norme per la nomina dei Consigli amministrativi degli Ordini stessi, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 414;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il R. decreto legge 13 gennaio 1930, n. 20, sui dentisti abilitati a continuare l'esercizio professionale, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 943;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni sanitarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per l'educazione nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

DEGLI ALBI PROFESSIONALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 1.

Gli Ordini provinciali dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti sono soppressi.

Le funzioni, attualmente di spettanza dei Consigli amministrativi degli Ordini, di cui al comma precedente, per quanto concerne la custodia degli albi professionali e il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, sono esercitate dai Direttori dei rispettivi Sindacati Fascisti provinciali di categoria.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, com-

ma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni, di cui al comma secondo, sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di due membri, nominati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, tra i sanitari iscritti nell'albo della Provincia.

Il Comitato è composto di quattro membri, qualora il numero complessivo degli iscritti nell'albo sia maggiore di duecento.

Art. 2.

E' costituito l'albo delle levatrici presso ciascun Sindacato fascista provinciale di categoria, e al rispettivo Direttorio sono attribuite le funzioni relative alla custodia dell'albo e alla disciplina sulle iscritte.

Le disposizioni, di cui ai comma terzo e quarto dell'articolo 1, si applicano anche alle levatrici.

Art. 3.

Ciascun Sindacato provinciale dei medici-chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti e delle levatrici ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella Provincia.

All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione a norma del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 943.

Art. 4.

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione nel rispettivo albo.

Art. 5.

Per l'iscrizione nell'albo dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti è necessario:

1° essere cittadino italiano;

2° avere il pieno godimento dei diritti civili;

3° essere di buona condotta morale e politica;

4° avere conseguito il titolo accademico, dato o confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato;

5° avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

6° avere la residenza nella circoscrizione della Provincia.

Possono essere iscritti nell'albo anche gli stranieri, che siano cittadini di uno Stato estero, col quale il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale, che consenta ad essi di esercitare la professione nel Regno, purchè dimostrino di essere di buona condotta morale e politica e di avere il godimento dei diritti civili.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie di cui all'articolo 20 o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'articolo stesso, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 6.

Per l'iscrizione nell'albo delle levatrici, oltre al possesso dei requisiti, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 5, è necessario avere conseguito il diploma di levatrice in una scuola di ostetricia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, a meno che non si trovino nelle condizioni prevedute dalle disposizioni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio della professione di levatrice.

Alle levatrici straniere, che siano in possesso del diploma professionale, dato in una scuola di ostetricia del Regno o che lo abbiano regolarmente conseguito in un istituto di Stato estero, si applicano le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 5.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo le levatrici che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dello stesso articolo 5.

Art. 7.

I sanitari che siano impiegati di una pubblica amministrazione e ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti nell'albo.

Essi sono soggetti alla disciplina del Sindacato, limitatamente all'esercizio della libera professione.

Art. 8.

Il Direttorio del Sindacato provinciale procede, entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'albo e alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le norme che seguono.

Il Direttorio, qualora dalla revisione siano emersi fatti che possano formare oggetto di sanzioni disciplinari, inizia il relativo procedimento.

Art. 9.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Sindacato provvede, a proprie spese, alla stampa e pubblicazione dell'albo rispettivo e ne cura l'affissione nelle sale d'ingresso della Prefettura.

Un esemplare dell'albo dev'essere rimesso, entro il predetto mese, ai Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, nonchè agli Uffici giudiziari della Provincia.

Art. 10.

Nell'albo devono essere indicati, per ogni iscritto, il nome, il cognome, la paternità, il domicilio e la data e natura del titolo, in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione.

Questa avviene nell'ordine determinato dalla data del provvedimento di iscrizione e, a parità di tale data, da quella dell'esame di Stato o del diploma o del titolo di abilitazione professionale, rispettivamente, secondo i casi previsti dall'articolo 38; sussidiariamente secondo l'età.

Fino alla pubblicazione del nuovo albo, le cancellazioni e le variazioni si annotano nell'albo in vigore, a fianco del nome degli iscritti, ai quali si riferiscono.

L'albo è corredato di un elenco di tutti gli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione dell'anzianità, determinata come al comma secondo.

Art. 11.

La domanda per l'iscrizione nell'albo è diretta al Direttorio del Sindacato nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza e dev'essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Coloro i quali, per ragione di professione o di ufficio, dimorano per una parte notevole dell'anno in Provincie diverse, possono chiedere di essere iscritti nell'albo di una qualsiasi di tali Provincie.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, ordina l'iscrizione. Dell'avvenuta iscrizione è rilasciata attestazione all'interessato.

Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunziato se non dopo aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, all'interessato, al prefetto e al procuratore del Re, presso il Tribunale, avente sede nel capoluogo della Provincia.

Contro di essa, l'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono presentare ricorso alla Commissione centrale, costituita a norma dell'art. 28, nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorrente deve notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, copia conforme del ricorso sia al prefetto, sia al procuratore del Re.

Qualora ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta all'interessato e al procuratore del Re. Se ricorrente sia quest'ultimo, la notificazione è fatta all'interessato e al prefetto.

La prova della notificazione dev'essere fornita alla Commissione entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al settimo comma.

Il ricorso del prefetto e quello del procuratore del Re hanno effetto sospensivo.

Art. 12.

Qualora il Direttorio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito nel quinto comma dell'articolo 11, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla Commissione centrale, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

Art. 13.

È in facoltà dell'iscritto in un albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione in un altro albo.

In caso di accoglimento della domanda, il sanitario è iscritto nel nuovo albo con l'anzianità che aveva nel primo.

Non è ammesso il trasferimento per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o per l'applicazione di una misura di sicurezza o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'art. 11.

TITOLO II.

Della cancellazione dagli albi.

Art. 14.

La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Direttorio del Sindacato, d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, del godimento dei diritti civili, salvi i casi di radiazione;

b) di comprovato trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;

c) di trasferimento dell'iscritto, che ne abbia fatta domanda, all'albo di altra Provincia;

d) di rinuncia all'iscrizione;

e) di scadenza o, comunque, di cessazione dell'accordo, di cui al secondo comma dell'articolo 5.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

La deliberazione del Direttorio è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, all'interessato, al prefetto e al procuratore del Re.

Contro di essa è dato ricorso a norma dei comma settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 11.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

Non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Il sanitario cancellato dall'albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 11.

TITOLO III.

Della disciplina degli iscritti.

Art. 15.

L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie spetta al Ministro per l'interno, che la esercita sia direttamente, sia a mezzo dei prefetti.

Art. 16.

I sanitari, che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il Direttorio del Sindacato, che ha la custodia dell'albo, in cui l'incolpato trovasi iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore del Re.

Il potere disciplinare in confronto dei sanitari, che siano membri del Direttorio di un Sindacato locale, spetta al Direttorio del Sindacato nazionale.

Qualora i poteri del Direttorio del Sindacato nazionale siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti al potere disciplinare, di cui al comma precedente, sono esercitate da un Comitato, presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri, nominati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, tra i sanitari iscritti in un albo.

Art. 17.

Quando risultino fatti che possano formare oggetto di procedimento disciplinare, il segretario del Sindacato, presidente del Direttorio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo avere inteso il professionista, riferisce al Direttorio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, ovvero quando vi sia stata richiesta da parte del prefetto o del procuratore del Re, ai termini dell'articolo 16, comma secondo, il segretario del Sindacato, presidente del Direttorio, nomina il relatore, fissa la data della seduta per il giudizio e provvede a notificare, almeno dieci giorni prima, la data stessa e gli addebiti all'incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni.

Nel giorno fissato per il giudizio, il Direttorio adotta le sue decisioni, dopo aver sentito l'incolpato, qualora sia presente.

Art. 18.

Le pene disciplinari da applicarsi secondo i casi sono:

1° l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del segretario del Sindacato, presidente del Direttorio;

2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3° la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito nell'articolo 21;

4° la radiazione dall'albo.

Art. 19.

La radiazione è pronunziata contro il sanitario:

a) che abbia, comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe sanitaria;

b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 20.

La condanna per uno dei reati previsti dall'art. 545, nel primo e nel terzo comma dell'art. 546, negli articoli 548, 549, 550, nel primo comma dell'art. 552 e nell'art. 553 del Codice penale, negli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione del sanitario dall'albo.

Importano parimenti la radiazione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni e la interdizione dalla professione per un'eguale durata;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione, nei casi preveduti nel presente articolo, è dichiarata dal Direttorio del Sindacato, sentito, qualora lo creda, il condannato.

Art. 21.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive, prevedute nell'art. 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2, 3 e 4;

c) l'emissione di un mandato o di un'ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Direttorio del Sindacato, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il Direttorio può pronunziare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo, la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'articolo 18, n. 3.

Art. 22.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 20 e 21, il sanitario che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 20, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

Art. 23.

Le decisioni in materia disciplinare devono essere motivate, sotto pena di nullità, con indicazione specifica dei fatti addebitati al professionista, delle prove assunte e delle ragioni che giustificano il provvedimento adottato e sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato, al prefetto e al procuratore del Re.

La precedente disposizione si osserva anche, in quanto applicabile, nelle decisioni in materia di radiazione dall'albo e di sospensione dall'esercizio professionale, adottate a termini, rispettivamente, degli articoli 20 e 21.

Contro le anzidette decisioni è dato ricorso a norma dei comma settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 11.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo, salvo che per le decisioni indicate nel comma secondo.

Art. 24.

Quando il Direttorio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore del Re, ovvero, nei procedimenti già iniziati, trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita nell'articolo 75, primo comma, del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il provvedimento del prefetto deve essere motivato, a norma dell'art. 23 e notificato, entro quindici giorni, all'interessato, il quale può presentare, contro di esso, ricorso, a norma dei comma settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 11.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le precedenti disposizioni si osservano anche, in quanto applicabili, in materia di cancellazione dall'albo, nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'art. 14 e di radiazione dall'albo o di sospensione dall'esercizio professionale, nei casi preveduti negli articoli 20 e 21.

Nei casi di radiazione dall'albo o di sospensione dall'esercizio professionale, preveduti nel comma precedente, il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.

Art. 25.

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione dei sanitari, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti i Sindacati del Regno della categoria a cui appartiene il professionista sospeso o radiato e alle autorità alle quali deve essere inviato l'albo, a norma dell'art. 9.

I detti provvedimenti, se inflitti a carico dei sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio della libera pro-

fessione, non possono essere attuati prima che il prefetto della Provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria nel Comune, anche in relazione al disposto dell'art. 57 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 26.

Il sanitario radiato dall'albo può esservi riammesso, purchè siano trascorsi almeno dieci anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione.

In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta morale e politica.

Sull'istanza di riammissione provvede il Direttorio che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano al caso le disposizioni dell'art. 11.

Art. 27.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO IV.

Della Commissione centrale per i medici-chirurghi, per i veterinari, per i farmacisti e per le levatrici.

Art. 28.

Presso il Ministero dell'interno è costituita, per i professionisti, di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le corporazioni; presieduta da un Consigliere di Stato e costituita di tre membri del Consiglio Superiore di Sanità, di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 6° e di un magistrato avente grado non inferiore a Consigliere d'appello o equiparato.

Fanno parte, altresì, della detta Commissione tre medici-chirurghi o tre veterinari o tre farmacisti o tre levatrici, per l'esame dei ricorsi concernenti le rispettive professioni.

Essi sono scelti fra i professionisti designati in numero doppio dal Direttorio del competente Sindacato nazionale.

I componenti della Commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro per l'interno provvede al personale occorrente per la segreteria della Commissione centrale e ad ogni altra necessità per il funzionamento di essa.

Alla Segreteria può essere addetto anche un magistrato di grado non superiore all'8°.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di almeno sei membri della Commissione, compreso il presidente.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 29.

Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati, si provvede con R. decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo che avrebbero durato i membri che hanno sostituito.

Art. 30.

La Commissione centrale:

1° pronunzia sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;

2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri del Direttorio del Sindacato nazionale.

Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con R. decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa o per la dignità della classe.

Art. 31.

Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro provvedimenti del Sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del Direttorio del Sindacato medesimo.

Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del Direttorio di un Sindacato locale coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro del Direttorio dello stesso sindacato.

Art. 32.

Le decisioni della Commissione centrale sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al prefetto e al procuratore del Re, presso il Tribunale avente sede del capoluogo della provincia alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Direttorio del Sindacato della Provincia e al Direttorio del sindacato nazionale.

L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione centrale alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza o eccesso di potere.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 33.

La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti innanzi ad essa.

Per i procedimenti disciplinari di competenza della Commissione centrale si osservano le disposizioni dell'art. 17.

TITOLO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 34.

I poteri dei Commissari prefettizi degli Ordini professionali sanitari, nominati a norma dell'art. 9, primo comma, del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313, cessano alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La trattazione degli affari non ancora definiti alla stessa data dei predetti commissari e dal Ministero per l'interno è proseguita rispettivamente dai Direttorî dei competenti Sindacati o dalla Commissione centrale. In pari data i beni spettanti agli Ordini sono devoluti di diritto ai Sin-

dacati delle rispettive Provincie, i quali subentrano agli Ordini stessi nei diritti e negli obblighi che questi abbiano a tale data.

Art. 35.

Nel caso preveduto nell'art. 1, terzo comma, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo e quelle disciplinari sono esercitate dal prefetto, fino a quando non sia stato costituito il Comitato, di cui al detto articolo.

Le decisioni del prefetto sono motivate e devono essere notificate, entro quindici giorni, agli interessati, i quali, contro di esse, possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Art. 36.

Nelle Provincie nelle quali non esista ancora un Sindacato e occorra procedere alla costituzione degli albi professionali propri della Provincia, questi sono formati a cura del prefetto, il quale vi provvede, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, iscrivendo d'ufficio negli albi i professionisti che abbiano la loro residenza nel territorio della Provincia.

Al professionista già iscritto in un albo è assegnata l'anzianità che aveva nell'albo al quale apparteneva.

Avvenuta la formazione degli albi, il prefetto ne comunica un esemplare al Ministero per l'interno ed a quelli per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, nonchè al Direttorio del competente Sindacato nazionale.

Il prefetto esercita le funzioni inerenti alla custodia degli albi, formati a norma del comma primo e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia stato costituito il Direttorio del Sindacato, oppure, nel caso preveduto nell'art. 1, terzo comma, fino a quando non sia stato costituito il Comitato, di cui allo stesso articolo.

Alle decisioni emesse dal prefetto ai termini del comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma secondo.

Art. 37.

Alla prima formazione dell'albo delle levatrici, in ciascuna Provincia, provvede il prefetto, in base alle domande che siano presentate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le decisioni del prefetto sono motivate e devono essere notificate, entro quindici giorni, alle interessate, le quali, contro di esse, possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Formato l'albo, il prefetto ne comunica un esemplare al Ministero per l'interno ed a quelli per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, nonchè al Direttorio del Sindacato nazionale.

Si applicano le norme dell'art. 36, comma quarto, e dell'art. 35, comma secondo.

Art. 38.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dal presente decreto, possono essere iscritti negli albi anche coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nell'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 943; nel primo e secondo comma dell'articolo 326 del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e negli articoli 365, 366 e 367, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 39.

Rimane ferma l'iscrizione, negli albi professionali, degli stranieri, che si trovino iscritti negli albi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ancorchè, nei loro riguardi, non ricorrano i requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 40.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1935, salve le disposizioni dell'articolo 5, comma secondo, e dell'articolo precedente, che entrano in vigore alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Con Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le altre disposizioni che possano occorrere per integrare e attuare il presente decreto e coordinarlo con le altre leggi esistenti.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto sono abrogate. Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1935-XIII, n. 185.
Determinazione di alcune tasse postali internazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 86 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Vista la Convenzione postale universale e gli Accordi speciali stipulati al Cairo il 20 marzo 1934, mandati in vigore nel Regno col R. decreto 28 settembre 1934, n. 2097;

Considerato che l'Amministrazione delle poste è venuta nella determinazione di attuare il servizio dei pacchetti nei rapporti con l'estero, per cui si rende necessario di stabilire nell'equivalente moneta italiana le relative tariffe;

Considerato che con gli Atti suddetti aventi effetto dal 1° gennaio 1935 sono state modificate alcune tasse postali internazionali;

Riconosciuta la necessità di apportare corrispondenti modificazioni alla tariffa vigente nel Regno nei rapporti con l'estero;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tariffa postale nei rapporti con l'estero, per il servizio dei pacchetti e per le voci qui appresso indicate, è stabilita come segue:

Pacchetti — Francatura per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi	L. 0,50
minimo di tassa	» 2,50
Pacchetti — Diritto di sdoganamento a carico del destinatario	» 2 —
Pacchetti — Diritto di consegna, a carico del destinatario	» 1,50
Sopratassa di trasporto aereo per le corrispondenze dirette nei paesi di Europa (per l'U.R.S.S. fino a Mosca) ogni 20 grammi o frazione di 20 grammi	» 0,60
Diritto per reclami	» 2 —
Ricevuta di ritorno domandata dopo l'impostazione	» 2 —
Minimo di sopratassa in caso di mancanza o di insufficienza di affrancatura	» 0,20
Diritto di rispedizione; per i periodici pubblicati più di una volta la settimana (per ogni mese)	» 1,60
per gli altri periodici (per ogni mese)	» 0,80

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1935-XIII, n. 186.
Elevazione delle dimensioni dei biglietti postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 30 giugno 1932, n. 888, concernente i biglietti postali da centesimi 25 e 50 di ultima emissione;
Riconosciuto opportuno aumentare da centimetri 14 x 8 a centimetri 14,5 x 10 le dimensioni dei biglietti stessi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la ristampa dei biglietti postali da centesimi 25 (pel distretto) e da centesimi 50 (per l'interno del Regno) di cui al Nostro decreto 30 giugno 1932, n. 888, nelle nuove dimensioni di centimetri 14,5 x 10.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 187.
Riconoscimento agli effetti civili del distacco dell'Ufficio di penitenziere della Cattedrale di Tivoli.

N. 187. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno viene riconosciuto agli effetti civili il provvedimento della Santa Sede in data 28 maggio 1934 con il quale viene disposto il distacco dell'Ufficio di penitenziere della Cattedrale di Tivoli dal Canonicato posseduto da Don Eugenio Mazzarosa e la unione di esso in perpetuo al Canonicato di Massa, vacante per la nomina del titolare a parroco di S. Illuminata in Torre Gentile.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 188.
Autorizzazione al Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova ad accettare una donazione.

N. 188. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 nominali, disposta in suo favore dall'ing. Balsamo Natale, per l'istituzione di un premio da conferirsi ogni anno, per concorso, ad un laureato dell'Istituto stesso, che abbia conseguito la laurea in ingegneria industriale, con specializzazione in elettrotecnica.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 189.
Autorizzazione alla « Fondazione Sottotenente Giuliano Castelli » ad accettare una donazione.

N. 189. R. decreto 31 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione Sottotenente Giuliano Castelli » eretta in ente morale con R. decreto 29 dicembre 1923, n. 3209, viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 400 nominali, fatta, a suo favore, dal colonnello in congedo assoluto Castelli comm. Giulio e vengono altresì modificati gli articoli 1, 2 e 4 del vigente statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 190.
Autorizzazione alla Società letteraria di Verona ad acquistare uno stabile.

N. 190. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene autorizzata la Società letteraria di Verona ad acquistare uno stabile.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 191.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Frascati.

N. 191. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Frascati.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1935-XIII.
Modificazioni all'allegato n. 3-bis alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'allegato n. 3-*bis* alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato sono introdotte le varianti appresso indicate:

a) Tra il primo ed il secondo comma del punto 1° è fatta la seguente aggiunta:

« Le casse mobili si distinguono in grandi e piccole. Di massima, sono grandi quelle di capacità superiore a tre metri cubi; piccole quelle di capacità da uno a tre metri cubi. L'Amministrazione ha facoltà di considerare, in via eccezionale, come casse mobili grandi anche determinate casse mobili di capacità da uno a tre metri cubi, quando ciò sia giustificato, a suo giudizio, da particolari caratteristiche delle casse stesse ».

b) I punti 4°, 6° ed 8° sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« 4° — Il peso massimo di ciascuna cassa carica (peso lordo) non deve superare i Kg. 5.000 se di tipo pesante e i Kg. 2.500 se di tipo leggero. Su questi limiti è ammessa la tolleranza del 5 %.

La tara delle casse mobili grandi non è soggetta a tassazione purchè non ecceda i seguenti limiti per ogni metro cubo di capacità:

Kg. 150 per le casse mobili ordinarie;

Kg. 400 per le casse mobili isotermiche o refrigeranti.

Ove questi limiti vengano superati l'eccedenza di tara viene tassata come merce, e se nella cassa sono contenute diverse merci la detta eccedenza viene aggiunta al peso della merce meno tassata.

Per le casse mobili piccole soltanto metà della tara è esente da tassazione. Il peso corrispondente all'altra metà viene tassato come merce, e se nella cassa mobile sono contenute diverse merci il detto peso viene aggiunto al peso della merce meno tassata ».

« 6° — Il numero e la marca di proprietà della cassa mobile, la tara in chilogrammi e la capacità in metri cubi devono essere indicati nella lettera di vettura a cura dello speditore.

Questi deve altresì dichiarare il peso delle merci contenute nelle casse, il peso dei dispositivi di cui al punto 5° e — per le casse mobili grandi — l'eccedenza di tara di cui al punto 4°.

Non è ammessa la richiesta di verifica del peso tranne che nei casi di irregolarità nei trasporti ».

« 8° — Per le casse mobili grandi il peso minimo tassabile è di Kg. 1.000 per ogni cassa e di Kg. 2.000 per ogni spedizione.

Per le casse mobili piccole il peso minimo tassabile per ogni cassa è quello corrispondente alla tara della cassa aumentata di 100 chilogrammi per ogni metro cubo di capacità.

Al peso minimo di chilogrammi 2.000 per spedizione non sono soggette le spedizioni costituite esclusivamente da casse mobili piccole.

Per le spedizioni costituite da più merci soggette a diverso modo di tassazione la eventuale differenza in meno fra il peso reale delle merci e i pesi minimi tassabili si aggiunge al peso della merce meno tassata ».

c) Nel punto 9°, dopo le parole « Le spedizioni di merci in casse mobili » è aggiunta la parola « grandi ».

d) Nel punto 11°, alle parole « Le casse devono essere assicurate » sono sostituite le seguenti: « Le casse mobili grandi devono essere assicurate ».

e) Nel punto 16°, alle parole del 1° comma « Alle casse mobili vuote di ritorno ed a quelle spedite vuote a prender carico » sono sostituite le seguenti: « Alle casse mobili grandi vuote di ritorno o spedite vuote a prender carico ».

f) Nel punto 16°, gli ultimi tre comma che seguono il quadro dei prezzi sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« Alle casse mobili piccole vuote di ritorno o spedite vuote a prender carico si applicano i prezzi risultanti dalla colonna intestata « fino a 7 metri cubi » ridotti del 20 %.

Per le casse mobili smontate i prezzi risultanti dai precedenti comma sono ridotti del 50 %.

Per le spedizioni fatte a grande velocità di casse mobili vuote si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n. 8 G. V.

Per le casse grandi vuote e non smontate vale quanto è stabilito nel punto 9° ».

g) Al punto 18° aggiungere:

« Salvo che non si tratti di casse mobili private d'importazione estera, per le quali abbia assunto obblighi verso l'Amministrazione doganale, nel qual caso si applicono le norme di cui al successivo punto 20° ».

h) Dopo il punto 19°, aggiungere il seguente punto 20°:

« 20° — Per l'asportazione dalla sede ferroviaria di casse mobili — cariche o vuote — d'importazione estera, per le quali la Ferrovia debba rispondere in proprio verso le Amministrazioni doganali interessate, valgono in aggiunta alle disposizioni che precedono anche le seguenti norme:

a) Chi asporta la cassa mobile estera, in caso di perdita o, comunque, di mancata restituzione, è tenuto a rispondere altresì di tutte le conseguenze derivanti dalla mancata riesportazione all'estero.

b) La Ferrovia ha facoltà di fissare e di esigere da chi asporta la cassa estera anche una somma a titolo di garanzia dei diritti di confine e delle eventuali multe da corrispondersi all'Amministrazione doganale, in caso di mancata riesportazione all'estero.

c) In caso di perdita o di mancata restituzione della cassa mobile estera, il destinatario, ove non ne abbia già fatto il deposito, è tenuto a pagare alla Ferrovia anche i diritti e le multe di cui al precedente comma *b*); qualora detto deposito sia stato fatto, la Ferrovia ha il diritto di procedere senz'altro all'incameramento, salvo a richiedere o a restituire le eventuali differenze che dovessero risultare in meno o in più, dopo effettuato il pagamento alla dogana.

d) Rimane assolutamente vietata, nei trasporti in servizio interno, l'utilizzazione delle casse mobili estere giunte vuote o la riutilizzazione, dopo lo scarico, di quelle giunte cariche. In caso di infrazione, il destinatario, oltre alle penalità di cui al punto 15-*f*) sarà tenuto a corrispondere i diritti e le maggiori penalità che dovessero essere richieste dall'Amministrazione doganale ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(746)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 marzo 1935-XIII i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2169, che modifica le norme relative all'organico dei sergenti e sergenti maggiori ed a quello dei primi avieri e avieri scelti dell'Arma aeronautica e del Genio aeronautico.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2121, che proroga a tutto il 1935 alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2216, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a corrispondere un contributo di L. 2.700.000 a favore del comune di Orvieto per la costruzione degli edifici necessari alla sistemazione in quella città del centro di reclutamento della III Z.A.T.

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2051, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica per il periodo 1° gennaio 1935-30 giugno 1935.

5° Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

(759)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 62.

Media dei cambi e delle rendite
del 14 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.98
Inghilterra (Sterlina)	56.85
Francia (Franco)	78.90
Svizzera (Franco)	389.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 [illegible]
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.8075
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.97
Cecoslovacchia (Corona)	50.35
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.555
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7916
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.85
Olanda (Fiorino)	8.1525
Polonia (Zloty)	226.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.75
Svezia (Corona)	2.94
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.15
Id. 3,50 % (1902)	77.30
Id. 3 % lordo	59.05
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.95
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.80
Id. id. 5 % id. 1941	101.825
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	95.90
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	95.90

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla « Mutua assicuratrice industriale » di Milano a garanzia della massa degli assicurati italiani.

Il liquidatore della « Mutua assicuratrice industriale », con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che la Mutua ha assolto tutti i suoi impegni dipendenti da contratti di assicurazione.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — al liquidatore sig. Marini Giovanni, via Victor Hugo, n. 4, in Milano.

(570)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	81086 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghittoni Alessandro di Alfredo, minore sotto la p. p. del padre domic. a Varese . . . . L. per l'usufrutto: Ghittoni Adalgisa, domic. a Modena.	900 —
	81087 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghittoni Anna-Maria di Alfredo, minore, ecc. come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	900 —
3 %	26963	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso in Livorno . . . . »	408 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	14707	Magliacano Antonio di Emidio, domic. a Baronissi (Salerno) . . »	20 —
Obbligazioni Venezie	567	Comune di Forni Avoltri (Udine) . . . . »	304, 50
Cons. 5 %	348854 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giletta Giovanni Battista fu Giuseppe, domic. a Villafalletto (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Barra Maddalena fu Giuseppe, ved. di Giletta Giuseppe.	100 —
»	348886 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giletta Giacomo fu Giuseppe, domic. a Villafalletto (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	100 —
3, 50 %	90982	Parrocchia di S. Pietro ora S. Michele in Sant'Elia Fiumerapido (Sora) . . . . »	17, 50
»	635950	Parrocchia dei SS. Pietro e Michele di Valleluce, comune di S. Elia Fiume Rapido (Caserta) . . . . »	7 —
Cons. 5 %	270405 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Preve Pietro fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Raggio Maria fu Agostino, ved. di Preve Giuseppe, domic. a Livorno . . . . » per l'usufrutto: Raggio Maria fu Agostino, ved. di Preve Giuseppe, domic. a Livorno.	500 —
»	152794 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Luigi fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Sforzini Teresa fu Luigi, ved. di Sforzini Pietro, domic. a Casatisma (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Sforzini Teresa fu Luigi.	170 —
»	152795 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Renzo fu Pietro, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	170 —
»	152796 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Fernando fu Pietro, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	170 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	170406	Rinaldi Ceroni Egidio fu Giuseppe, domic. a Casola Valsenio (Ravenna) ipotecata . . . L.	25 —
3,50 %	537073 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gorio Elvira di Giuseppe, domic. a Milano . . . » per l'usufrutto: Mignocchi Lucia fu Simone, moglie di Gorio Giuseppe.	17, 50
Cons. 5 %	364373 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pucci Daria fu Arturo, nubile, domic. a Sarzana (Spezia) . . . » per l'usufrutto: Pucci Alberto fu Nestore.	600 —
» (Polizza combattenti)	27709	Ermacora Olivo fu Massimo, domic. a Magnano Riviera (Udine) . »	20 —
Cons. 5 %	533272 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mosca Umberto fu Rinaldo, minore sotto la p. p. della madre Perin Riz Maria fu Carlo, domic. a Biella (Vercelli) . . . » per l'usufrutto: Perin Riz Maria fu Paolo, ved. di Mosca Rinaldo.	310 —
»	272914	Levreri Bartolomeo fu Tito, domic. a Manesseno (Genova) ipotecata . . . »	110 —
»	188287	Passamonti Emilia di Antonio, moglie di Sottile Raimondo di Francesco, domic. a New York . . . »	350 —
»	95111	Centrone Silvestro fu Oronzio, domic. a Palo del Colle (Bari) . »	500 —
»	83045	Vignolo Onorato, Maria ed Emanuele fu Ignazio . . . »	250 —
Littorio Cons. 5 %	351861	Ferro Giovanni fu Vincenzo, domic. ad Alcamo (Trapani) . . . . »	2.525 —
»	188077	Mirra Callisto di Francesco . . . »	250 —
3,50 %	815506	Porreca Francesco, Alberto e Camillo di Lorenzo, domic. a Roma, quali eredi indivisi di Porreca Camillo fu Lorenzo, in parti uguali - vincolata . . . »	94, 50
Buono Tesoro settennale 4ª serie	379	Ferrua Camillo, fu Luigi capitale . . . »	20.000 —
3,50 %	550309 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bartalena Erminia fu Pio, ved. di Giovanni Grandi, domiciliata a Livorno ipotecata fino alla concorrenza di L. 3000 a favore della Banca Cooperativa di Credito di Bologna . . . » per l'usufrutto: Gamucci Corinna fu Cesare, ved. di Bartalena Pio, domic. a Livorno.	191, 50
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	32677	Curti Giuseppe fu Giuseppe, domic. a Trinità (Cuneo) . . . »	20 —
Cons. 5 % (1861)	683638	Figlioli Michele fu Giuseppe, domic. a Palermo . . . »	75 —
Cons. 5 %	209642	Beneficio Parrocchiale di Sulzano (Brescia) . . . »	15 —
3,50 % (1902)	1860	Mignucci Don Vito Opera Pia in Montalto (Marche) . . . »	7 —
Cons. 5 %	298338 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Bevagna (Perugia) . . . » per l'usufrutto: Gasparrini Maria fu Domenico, moglie di Brancaleoni Enrico, ecc.	400 —
» (Polizza combattenti)	28976	Turrini Antonio di Pietro, domic. a Chions (Udine) . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	531366 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Salina Piera o Pierina di Giovanni, ved. Naldi . L. per la proprietà: Naldi Giuliana fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Salina Piera o Pierina ved. Naldi, domic. a Milano.	240 —
3,50 % (mista)	2837	Bertea Vincenzo fu Giuseppe Antonio, domic. a Sassari . . . . »	140 —
»	4190	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	1508	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	1509	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	2836	Bertea Antonietta fu Giuseppe Antonio, domic. a Sassari . . . . . »	140 —
»	4188	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	1506	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	1507	Intestata come la precedente . . . . »	7 —

Roma, 31 ottobre 1934 - Anno XIII

(10087) *Il direttore generale:* CIARROCCA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.